

Iniziativa parlamentare elaborata

Modifica degli artt. 241 cpv. 4, 242 cpv. 2, 247 cpv. 2 e 253a cpv. 6 della Legge tributaria

Motivazione

Il Consiglio di Stato periodicamente stabilisce i tassi di interesse sia per i ritardi nel pagamento delle imposte, sia per gli importi ricevuti in eccesso o per i depositi che deve restituire ai soggetti fiscali. Lo fa per il tramite del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per l'anno preso in considerazione.

In tale atto si constata come l'interesse di ritardo a carico dei soggetti fiscali per il 2024 sia del 3.50% all'anno, mentre sulle somme di deposito rimosse in eccesso e per la restituzione dei depositi il tasso annuo è dello 0.1%, rispettivamente dello 0.25%.

Si tratta pertanto di una differenza enorme a vantaggio dello Stato che a mente dei firmatari della presente iniziativa non è giustificata.

Oltre a rappresentare una differenziazione difficilmente accettabile, un tasso così vantaggioso a beneficio dello Stato non sprona certamente l'Amministrazione pubblica a procedere celermente nel disbrigo delle pratiche e nella successiva restituzione dei soldi ai legittimi proprietari.

Rispondendo all' Interrogazione n. 50.23 del 29 marzo 2023 "*Partendo dall'esempio della TUI, quali sono i servizi cantonali che possono generare indotto?*" il medesimo Consiglio di Stato aveva esplicitamente riconosciuto che "*in maniera generale si può ritenere che tanto più celere sarà la restituzione dei depositi, tanto prima la relativa liquidità potrà esser reinvestita nell'economia*". Questo principio può evidentemente essere esteso a tutti i pagamenti, non solo a quelli relativi alla TUI.

In tale prospettiva, si chiede quindi che, in generale, venga introdotto un equilibrio tra i tassi di interesse a carico dei soggetti fiscali e quelli a carico dello Stato, per motivi di equità ma anche e soprattutto per accelerare il trattamento e l'evasione delle procedure indicate, a beneficio di tutta l'economia cantonale.

In particolare si chiede che gli articoli 2, 3, 6 e 11 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali prevedano d'ora in poi tassi d'interesse parificati.

Alla luce di quanto sopra si chiede pertanto di modificare la Legge tributaria nel modo seguente:

Art. 241 cpv. 4

4Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un'eccedenza, questa è rimborsata con un interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato. **Il tasso di tale interesse corrisponde a quello degli interessi di ritardo ex art. 243.** L'autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.^[334]

Art. 242 cpv. 2

2Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse remunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato. **Il tasso di tale interesse corrisponde a quello degli interessi di ritardo ex art. 243.**

Art. 247 cpv. 2

Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal Consiglio di Stato. **Il tasso di tale interesse corrisponde a quello degli interessi di ritardo ex art. 243.**

Art. 253a cpv. 6

Sul deposito versato è dovuto un interesse remunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato. **Il tasso di tale interesse corrisponde a quello degli interessi di ritardo ex art. 243.**

Cristina Maderni

Sabrina Gendotti

Luca Renzetti

Gianluca Padlina

Marco Passalia

Andrea Censi

Alessandro Corti

Alessandro Mazzoleni

Diana Tenconi

Sem Genini